

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE GENNAIO -
MARZO 2009 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI
MAGGIOR TUTELA**

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD*, del corrispettivo *PED* e del corrispettivo *PPE*;
- b) rivede al ribasso i valori della componente UC_1 fissati con deliberazione 29 settembre 2008, ARG/elt 137/08;
- c) aggiorna i livelli della componente $DISP_{BT}$;
- d) introduce modificazioni al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV) e al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica approvato con deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT).

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la

maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento della società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico), soggetto che a partire dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

2.3 In termini operativi, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
- c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.

2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela di:

- a) la componente UC_I a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2007;
- b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008¹;
- c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- d) la componente $DISP_{BT}$ a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:

- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;

¹ Per una spiegazione di dettaglio si veda il successivo capitolo 5.

- b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
 - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).
- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni:
- a) 12 novembre 2008, prot. Autorità n. 35415 del 17 novembre 2008;
 - b) 5 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39036 del 10 dicembre 2008;
 - c) 10 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39523 dell'11 dicembre 2008;
- e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con le comunicazioni:
- d) 9 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39520 dell'11 dicembre 2008 (di seguito: comunicazione 9 dicembre);

- e) 11 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39488 dell'11 dicembre 2008 (di seguito: comunicazione 11 dicembre)

nonché sulla base di ipotesi formulate dall'Autorità e illustrate nel prosieguo, si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese² che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2009, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 80 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2009, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2009) – GWh

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
	GWh												
Importazioni (a)	446	403	446	432	446	432	446	446	432	447	432	446	5.256
Contratti fisici (b)	1.343	1.214	1.341	1.308	1.331	1.308	1.355	1.331	1.308	1.344	1.296	1.355	15.834
Acquisti in borsa (c)	6.079	5.434	5.100	4.204	4.548	4.717	5.442	4.218	4.399	4.563	4.743	5.462	58.910
di cui:													
CIP6	640	578	639	619	640	619	640	640	619	641	619	640	7.534
contratti differenziali a due vie	1.636	1.479	1.634	1.591	1.625	1.591	1.647	1.625	1.591	1.638	1.580	1.647	19.287
Totale	7.868	7.052	6.887	5.944	6.326	6.457	7.243	5.995	6.139	6.355	6.471	7.264	80.000
Acquisti in borsa non coperti (d)	3.803	3.377	2.827	1.994	2.283	2.506	3.155	1.953	2.188	2.285	2.543	3.175	32.089
% quota non coperta (e)	48%	48%	41%	34%	36%	39%	44%	33%	36%	36%	39%	44%	40%
(a) E' l'energia elettrica di cui al punto 3.9 della presente relazione tecnica.													
(b) E' l'energia elettrica di cui al punto 3.10 della presente relazione tecnica.													
(c) E' il totale delle quantità acquistate su MGP.													
(d) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti, in ciascun mese, come differenza tra gli "Acquisti in borsa" e la somma dell'energia elettrica "CIP 6" e dell'energia elettrica corrispondente ai "contratti differenziali a due vie".													
(e) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".													

- 3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:

² Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

- a) l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2008 recante “*Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2009, e direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009*” (di seguito: decreto 11 dicembre 2008);
 - b) l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.10;
 - c) l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992. n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92);
 - d) l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti differenziali a due vie di cui al successivo punto 3.12.
- 3.9 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.8, lettera a), riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.256 GWh. Per i primi tre mesi del 2009 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 78 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 11 dicembre 2008; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti sarà aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 182/08). Tuttavia, il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, saranno valorizzate al PUN.
- 3.10 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 2, ha sottoscritto altri contratti bilaterali di tipo *baseload* per un totale di 1.450 MW e di tipo *peakload* per un totale di 1.000 MW. L'energia elettrica complessivamente approvvigionata per l'anno 2009 risulta pari a 15.834 GWh. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta. In particolare, l'asta del 20 dicembre 2007 prevede una valorizzazione indicizzata al prezzo del Brent, mentre tutte le altre aste prevedono una valorizzazione a prezzo fisso. Con riferimento all'asta del 19 settembre 2007, con la quale Acquirente unico aveva assegnato, relativamente all'anno 2009, una potenza pari a 155 MW costanti in ogni ora dell'anno, le controparti hanno esercitato il diritto di recesso. In base al contratto³, in caso di recesso la controparte è tenuta a pagare un corrispettivo pari, per ciascun mese dell'anno 2009, al 50% della differenza, se positiva, tra il PUN e il prezzo della fornitura, moltiplicata per l'energia oggetto del contratto.

Tabella 2: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità	Prodotto
------	----------	----------

³ Lo standard contrattuale è pubblicato sul sito di Acquirente unico nella sezione “Gare Energia”.

12/12/2007	500	Baseload
20/12/2007	100	Baseload
18/11/2008	200	Baseload
	200	Peakload
24/11/2008	350	Baseload
	500	Peakload
09/12/2008	300	Baseload
	300	Peakload

- 3.11 Per quanto attiene la capacità produttiva CIP 6/92, secondo quanto comunicato per le vie brevi dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, la capacità assegnata all'Acquirente unico è stata stimata pari al 20% del totale della capacità produttiva relativa all'energia elettrica CIP 6/92 per l'anno 2009. Come già in passato, le modalità di regolazione delle partite economiche risultanti dall'assegnazione di tale energia elettrica all'Acquirente unico risultano equivalenti ad un contratto differenziale a "due vie" rispetto al PUN, con un prezzo *strike* di assegnazione che per i primi tre mesi del 2009 è stato stimato pari a 78 €/MWh e che per i mesi successivi è stato aggiornato secondo la medesima regola di aggiornamento utilizzata nel corso dell'anno 2008.
- 3.12 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nelle tabella 3, ha infine sottoscritto altri contratti differenziali "a due vie" di tipo *baseload* per un totale di 1.871 MW e di tipo *peakload* per un totale di 925 MW. In particolare, il contratto sottoscritto in esito all'asta del 30 luglio 2008 prevede che 110 MW del prodotto *baseload* saranno valorizzati a un prezzo *strike* indicizzato al prezzo del Brent, mentre le restanti quantità relative a detto contratto nonché le quantità relative agli altri contratti indicati nella tabella 3 saranno valorizzate a un prezzo *strike* che risulta fisso.

Tabella 3: Contratti differenziali a due vie - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità	Prodotto
30/07/2008	920	Baseload
	355	Peakload
13/10/2008	250	Baseload
	350	Peakload
21/10/2008	10	Baseload
24/10/2008	691	Baseload
	20	Peakload
11/11/2008	200	Peakload

- 3.13 Per quanto riguarda le importazioni annuali, considerata l'incertezza riguardo all'esito delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle reti di interconnessione con l'estero (di seguito: DCT), si è ipotizzato un prezzo dell'energia elettrica che potrebbe essere oggetto di importazione, comprensivo del costo sostenuto per l'assegnazione dei DCT, tale da garantire l'equivalenza economica della fornitura di importazione con il valore atteso dell'energia elettrica in Italia (PUN). In altre parole, è stata ipotizzata una quantità di importazione pari a zero e sono stati esclusivamente considerati i proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT e spettanti all'Acquirente unico ai sensi del comma 12.6 della deliberazione ARG/elt 182/08. Tali proventi sono stati stimati sulla base delle informazioni relative ai valori della capacità disponibile sulle reti di interconnessione con l'estero nei diversi periodi dell'anno e ipotizzando valori di assegnazione dei DCT a partire dagli esiti storici delle assegnazioni dei medesimi DCT.
- 3.14 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa il 74% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92 e dell'energia relativa ai contratti di cui al precedente punto 3.12.
- 3.15 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92 e all'energia elettrica relativa ai contratti di cui al precedente punto 3.12 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 40% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.

Il prezzo del petrolio (Brent dated) è previsto attestarsi mediamente nel 2009 intorno ai 45 US\$/barile, in diminuzione di circa il 54% rispetto al valore medio di pre-consuntivo del 2008.

Sul fronte valutario è atteso un apprezzamento della valuta statunitense: il tasso di cambio dollaro/euro si dovrebbe collocare infatti intorno a 1,28 in media annua, in calo del 13% rispetto alla media del 2008.

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.

Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto in diminuzione del 21% rispetto al livello medio del 2008. In valore assoluto la nuova proiezione è pari a 68,6 €/MWh.

- 3.16 La tabella 4 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2009, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

Tabella 4: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2009)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWl	8,17	8,56	8,41	7,97	7,66	7,91	8,38	7,76	7,99	8,08	8,20	8,03

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.17 Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
 - il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
 - il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti.
- 3.18 Al fine di stabilizzare i corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui alla lettera a) del precedente punto 3.17 e fissare i relativi corrispettivi unitari tenendo conto delle esigenze di fatturazione ai clienti finali, la deliberazione n. 314/06 ha rivisto le modalità di determinazione di tali corrispettivi che sono ora calcolati con cadenza trimestrale.
- 3.19 I valori riportati nella tabella 5 concorrono a determinare l'elemento *PD* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.17. In particolare:
- la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.17, lettera a), deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 9 dicembre;
 - la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.17, lettera b), deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008 ARG/elt 189/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/08) per

quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 11 dicembre per quanto attiene la restante parte;

- c) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.17, lettere da d) a f), sono fissati per l'anno 2009 dalla deliberazione ARG/elt 189/08;
- d) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.17, lettera g), è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07.

Secondo la metodologia utilizzata in occasione degli aggiornamenti passati, relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.17, lettera c), venivano considerati i soli valori di consuntivo, mentre erano posti pari a zero i rimanenti valori. In occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo), tenuto conto delle informazioni a oggi disponibili circa i valori che tale corrispettivo ha assunto nel corso dell'anno 2008, si è ritenuto di procedere a una stima prudenziale del corrispettivo in misura pari a 0,1 cent€/kWh.

Tabella 5: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2009)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWh	0,69	0,69	0,69	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90

- 3.20 I dati riportati nelle tabelle 4 e 5 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 4.1 La deliberazione 9 maggio 2008 ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08) e la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica hanno modificato il TIV definendo, tra l'altro, le modalità e i tempi di applicazione ai clienti finali serviti in maggior tutela di corrispettivi *PED* differenziati per fasce orarie e per mesi o raggruppamenti di mesi.
- 4.2 In particolare, è previsto che:
 - a) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi della deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP), si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno;

- b) a partire dall'1 aprile 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TILP si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV;
 - c) a partire dall'1 gennaio 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV (clienti domestici) che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 e per i raggruppamenti di mesi sopra richiamati;
 - d) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), del TIV, si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - e) ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a d) si applichino corrispettivi *PED* monorari.
- 4.3 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.2, lettere a) e d) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.4 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.2, lettera e), sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 4.5 I corrispettivi di cui al punto 4.2, lettere b) e c), saranno pubblicati, rispettivamente, in occasione degli aggiornamenti per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno) e per il primo trimestre 2010 (1 gennaio – 31 marzo).
- 4.6 Fino alle scadenze temporali indicate al precedente punto 4.2, differenziate per tipologia contrattuale e, per i clienti di cui al comma 2.3 lettera c), per potenza disponibile, ai clienti finali serviti in maggior tutela si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del TIV. Tale articolo prevede che ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera c), si applichino:
- a) i corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 di cui al successivo punto 4.8, per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 di cui al successivo punto 4.9 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne richieda l'applicazione;
 - c) i corrispettivi *PED* monorari di cui al punto 4.4 per tutti gli altri punti di prelievo.
- 4.7 Inoltre, anche successivamente alle scadenze temporali indicate al precedente punto 4.2, per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TILP il medesimo articolo 27 prevede che si applichino:
- a) i corrispettivi di cui al punto 4.6, lettera a), per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi di cui al punto 4.6 lettera b), per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 entro il 31 dicembre 2008;
 - c) i corrispettivi di cui al punto 4.6 lettera c), in tutti gli altri casi.
- 4.8 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.6, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.9 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.6, lettera b), sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.10 L'articolo 27 del TIV prevede infine che ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) (clienti domestici), del medesimo TIV, fino al 31 dicembre 2009 si applichino:
- a) corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23, per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne richieda l'applicazione;
 - b) corrispettivi PED monorari, per tutti gli altri punti di prelievo.

Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), trattati monorari ai sensi del TILP è previsto che, successivamente al 31 dicembre 2009, siano loro applicati i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.10, lettera a), qualora il cliente ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2008.

- 4.11 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.10, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.12 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED monorari di cui ai precedenti punti 4.6, lettera c), e 4.10, lettera b), sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.4.

Recupero di eventuali connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 4.13 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la

quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.

- 4.14 Gli errori non recuperati nell'anno solare di riferimento sono invece coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁴.
- 4.15 Nell'aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento per il primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori, non essendo noti dati a consuntivo o preconsuntivo dei costi sostenuti dall'Acquirente unico relativamente a nessun mese dell'anno di riferimento. Eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED* verranno tenute in considerazione nell'adeguamento degli elementi *PE* e *PD* a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento della componente UC_1 e fissazione del corrispettivo *PPE*

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente UC_1 e il corrispettivo *PPE*. La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.15.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce:
- la componente UC_1 come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007;
 - il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

⁴ Si veda a tale proposito il successivo capitolo 5.

- 5.3 Pertanto, alla luce di quanto esposto al precedente punto 5.2, gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica relativi a tutto l'anno 2007 saranno finanziati attraverso la componente UC_1 , mentre la valorizzazione del corrispettivo PPE avrà a riguardo gli ammontari relativi agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica generatisi a partire dall'1 gennaio 2008.
- 5.4 Conseguentemente a quanto illustrato al punto 5.3, la componente UC_1 sarà valorizzata, e pertanto sarà applicata ai clienti finali in maggior tutela, fino al completo assorbimento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2007.
- 5.5 Il corrispettivo PPE è valorizzato a partire dall'aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo), e pertanto sarà applicato ai clienti in maggior tutela, per tener conto degli squilibri di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2008.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006

- 5.6 Gli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005 risultavano interamente recuperati alla fine dell'anno 2007. La quantificazione definitiva delle partite di conguaglio relative alla perequazione per l'anno 2005, disposte con deliberazione 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 78/08), non hanno evidenziato oneri ulteriori rispetto a quelli già quantificati e recuperati. Conseguentemente, la quota parte dell'aliquota della componente UC_1 a copertura degli squilibri di perequazione per gli anni 2004 e 2005, posta pari a 0 (zero) a partire dal primo trimestre 2008 (1 gennaio – 31 marzo), rimane invariata.
- 5.7 Con riferimento all'anno 2005, tuttavia, va evidenziato che è ancora in fase di completamento la perequazione delle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 1643/62 che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: imprese cooperative). Con riferimento a tali imprese, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 78/08, la Cassa Conguaglio per il Settore elettrico (di seguito: Cassa) è tenuta a completare le operazioni di calcolo degli ammontari di perequazione entro il 31 dicembre 2008, ma si ritiene che ciò non darà luogo ad esigenze di gettito ulteriori per la componente UC_1 . In ogni caso, il comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 78/08 rimanda ad un successivo provvedimento eventuali adeguamenti della componente UC_1 conseguenti al completamento delle attività di perequazione con riferimento alle imprese cooperative.
- 5.8 Con riferimento ai costi di approvvigionamento dell'anno 2006, dalle verifiche effettuate alla fine del mese di dicembre 2007 in occasione dell'aggiornamento relativo al primo trimestre 2008 (1 gennaio – 31 marzo), gli squilibri di perequazione quantificabili a quella data, risultavano interamente recuperati. Conseguentemente anche la quota parte dell'aliquota della componente UC_1 a

copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2006 è stata fissata pari a 0 (zero) a partire dal primo trimestre 2008 (1 gennaio –31 marzo).

- 5.9 A tal proposito va tenuto conto che la quantificazione definitiva degli oneri derivanti dal meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2006, ha subito ritardi a causa di problemi nelle operazioni di conguaglio di competenza dell'Acquirente unico connesse e funzionali all'adempimento di quanto previsto dal comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007⁵.
- 5.10 Con deliberazione ARG/elt 110/08 l'Autorità ha ulteriormente disciplinato le modalità per la fatturazione dei conguagli del servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2006, incidendo sulla tempistica delle conseguenti attività di conguaglio di competenza dell'Acquirente unico previste dal comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007.
- 5.11 Successivamente, con deliberazione 15 dicembre 2008, ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08), anche alla luce delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 110/08, l'Autorità ha ridefinito le tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 78/08 per la perequazione relativa all'anno 2006 .
- 5.12 Tenuto conto di quanto detto sopra, le informazioni relative alla perequazione 2006 sulla base delle quali effettuare un eventuale adeguamento dell'aliquota UC_1 saranno disponibili nel corso dei primi mesi dell'anno 2009. Dalle valutazioni effettuate nel corso del quarto trimestre 2008, sulla base dei dati disponibili, peraltro, non sono emersi elementi tali da indurre a modificare la quota parte dell'aliquota della componente UC_1 a copertura degli squilibri del suddetto sistema di perequazione che resta pertanto fissata pari a 0 (zero) anche per il primo trimestre 2009 (1 ottobre – 31 dicembre).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007

- 5.13 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità per la determinazione della componente CCA nel primo semestre 2007 e del corrispettivo PED nel secondo semestre 2007.
- 5.14 Tenuto conto del gettito raccolto dalla componente UC_1 nel corso dell'anno 2008, stimabile in circa 310 milioni di euro, lo squilibrio di perequazione dei costi di approvvigionamento relativo all'anno 2007, finora accertato, risulta interamente recuperato.
- 5.15 Le informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici, ancorché provvisorie, continuano tuttavia ad evidenziare uno squilibrio di perequazione per l'anno 2007, ulteriore rispetto a quello già recuperato dalla componente UC_1 nel corso dell'anno 2008 ed indicato al precedente punto 5.14. Se ciò risultasse

⁵ Il Testo integrato 2004-2007 è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato.

confermato, il gettito ancora da raccogliere mediante la componente UC_1 nell'anno 2009, con riferimento alla perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2007, ammonterebbe ad oltre 100 milioni di euro.

- 5.16 Le suddette stime non sono definitive, ma saranno oggetto di revisione nel corso dell'anno 2009 quando verrà avviata la raccolta dati per la perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007 con le tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 183/08.

Dimensionamento complessivo della componente UC_1 per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo)

- 5.17 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'Autorità ritiene opportuno dimensionare l'aliquota della componente UC_1 in modo da consentire, entro la fine dell'anno 2009, il recupero degli squilibri di perequazione noti alla data del provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, tenendo conto delle informazioni fornite dalle imprese distributrici come riportate al precedente punto 5.15. L'aliquota UC_1 , pertanto, passa da 0,190 cent€/kWh nel quarto trimestre 2008 (1 ottobre – 31 dicembre) a 0,148 cent€/kWh nel primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2008

- 5.18 In occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo), in mancanza dei dati di consuntivo relativi ai costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela e ai ricavi conseguiti dai medesimi esercenti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio relativamente a tutto l'anno 2008, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2008 per il calcolo del recupero, richiamato al punto 4.15, da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.19 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2008 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata per i mesi in cui i medesimi dati erano disponibili (periodo gennaio – settembre 2008) e in base ai dati di pre-consuntivo e alle stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 5.20 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁶ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:

⁶ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributtrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
- b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* per fascia.

I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

- 5.21 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2008 come indicato al punto 5.20, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2008 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela⁷.
- 5.22 Inoltre, nello stimare l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2008 si è tenuto conto degli effetti derivanti dall'entrata in vigore del TILP, che disciplina la determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (di seguito: *load profiling* per fasce). L'impatto conseguente l'entrata in vigore del TILP è stato valorizzato ipotizzando che, a partire dall'1 aprile 2008, il trattamento per fasce previsto dalla disciplina del *load profiling* per fasce sia applicato a tutti (o quasi) i clienti finali serviti nel mercato libero connessi ad aree di riferimento cui corrispondono circa l'80% dei clienti finali serviti in maggior tutela.
- 5.23 La stima dell'ammontare di perequazione fatta in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) permette, quindi, di tener conto degli effetti derivanti dalla regolazione delle partite economiche relative al conguaglio *load profiling*, nonché dei fenomeni di entrata e uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela. Tuttavia, attualmente tale stima trascura gli effetti sull'ammontare di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela conseguenti a:
- a) la perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione, di cui al comma 13bis.1, lettera b), del TIV;
 - b) la perequazione a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard delle reti, di cui al comma 13bis.1, lettera c), del TIV.

Gli effetti derivanti dai meccanismi di perequazione di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere pienamente considerati solo successivamente alla disponibilità dei valori di consuntivo delle grandezze rilevanti.

⁷ Deliberazione n. 352/07, deliberazione ARG/elt 37/08, deliberazione ARG/elt 85/08, deliberazione ARG/elt 137/08.

- 5.24 Dal confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per la quota a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e la stima dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* è emerso come tali costi siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità in occasione degli scorsi aggiornamenti per la determinazione dell'elemento *PE*. Il differenziale relativo all'anno 2008 è attualmente quantificabile in circa 291 milioni di euro.
- 5.25 Dal confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per la quota a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica e la stima dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* è emerso come tali costi siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità in occasione degli scorsi aggiornamenti per la determinazione dell'elemento *PD*. Il differenziale relativo all'anno 2008 è attualmente quantificabile in circa 89 milioni di euro.
- 5.26 L'ammontare degli squilibri di cui ai punti 5.24 e 5.25 non è definitivo, ma sarà oggetto di revisione nei prossimi mesi, quando saranno disponibili i dati di consuntivo relativi ai costi e ai ricavi degli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio.

Dimensionamento del corrispettivo PPE per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo)

- 5.27 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'Autorità ritiene opportuno dimensionare l'aliquota del corrispettivo *PPE* in modo da consentire il recupero degli squilibri di perequazione stimati in questo trimestre come somma degli ammontari di cui ai punti 5.24 e 5.25, entro la fine dell'anno 2009. L'aliquota del corrispettivo *PPE* per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) è pertanto fissata pari a 0,525 cent€/kWh.

6. Modificazioni al TIV e al TIT

- 6.1 Con la deliberazione connessa alla presente relazione tecnica l'Autorità ha altresì proceduto a modificare il TIV e il TIT.
- 6.2 Le modificazioni, oltre a quelle già richiamate al capitolo 4 in merito all'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali in maggior tutela, sono connesse al meccanismo di compensazione per l'anno 2008 di cui all'articolo 24 del TIV. In particolare, tale meccanismo, cui debbono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati⁸, prevede che gli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente *RCV* e i costi riconosciuti, determinati sui valori di consuntivo relativi all'anno 2008, per l'attività di commercializzazione vengano in parte compensati.

⁸ Sono le società che, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 125 del 3 agosto 2007, erogano il servizio di maggior tutela attraverso una apposita società separata rispetto all'impresa distributrice, in quanto l'ambito territoriale servito dall'impresa distributrice ricomprende più di 100'000 clienti finali.

- 6.3 Al fine di provvedere ad una stima dell'eventuale necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui al punto 6.2, il TIV prevede che la Direzione Mercati dell'Autorità proceda alla predisposizione di una richiesta di dati con riferimento alle voci patrimoniali ed economiche, risultanti dalle relazioni semestrali o dai risultati di pre-consuntivo 2008, degli esercenti la maggior tutela societariamente separati. In base a tale disposto, la Direzione Mercati ha dunque inviato agli esercenti interessati le note 4 novembre 2008, prot. Autorità 33509 e prot. Autorità 33511, in esito alle quali è stato possibile stimare un potenziale livello dei costi riconosciuti superiore a quello utilizzato per la determinazione dell'attuale livello della componente *RCV*, sebbene tale risultanza sia basata su dati ancora provvisori e non definitivi, che pertanto potrebbero essere oggetto di revisioni future.
- 6.4 Lo scostamento emerso rispetto ai costi riconosciuti utilizzati per la determinazione dell'attuale livello della componente *RCV* sarebbe riconducibile all'effetto congiunto di due fenomeni: da un lato, al manifestarsi di fenomeni di mancato pagamento per morosità da parte dei clienti finali, dall'altro, alla presenza di una struttura dell'attivo che sembra aver risentito di una variazione del livello di capitale circolante netto diversa da quanto precedentemente stimato.
- 6.5 Con riferimento al fenomeno di mancato pagamento per morosità da parte dei clienti finali, l'attività relativa alla raccolta di informazioni e di dati ha avuto la finalità di pervenire ad una classificazione dei crediti degli esercenti la maggior tutela, anche sulla base delle modalità di svalutazione del credito utilizzate dai medesimi esercenti ai fini bilancistici e di qualificare con il migliore dettaglio possibile il fenomeno relativo alla morosità dei clienti finali. Di conseguenza sono state richieste informazioni di dettaglio in tema di:
- dimensione del fenomeno relativo alla morosità, chiedendo dati disaggregati per sottotipologia di clienti serviti in maggior tutela e per diversi intervalli temporali;
 - analisi del credito, attraverso la richiesta di informazioni circa il trattamento contabile dei crediti;
 - procedure di recupero credito, richiedendo la descrizione delle modalità di recupero del credito utilizzate, eventualmente differenziate per sottotipologia di clienti serviti in maggior tutela.
- 6.6 Dall'analisi dei dati pervenuti emerge da un lato, una sostanziale omogeneità nel trattamento contabile in tema di svalutazione dei crediti maturati che prevede dopo un anno dalla scadenza il deterioramento dei medesimi e, dall'altro, un progressivo incremento della dimensione del fenomeno di morosità, sia in termini di numero di fatture non pagate da parte dei clienti finali serviti in maggior tutela per i quali è cessata la fornitura, che in termini di rapporto tra valore delle fatture non pagate per forniture cessate indipendentemente dalla causa e fatturato complessivo. Ai fini di una stima prudenziale del fenomeno, il livello dei costi riconosciuti relativi all'anno 2008 è stato determinato considerando che la percentuale da applicare al fatturato complessivo, determinato come somma delle fatture emesse nell'anno solare incluse le componenti fiscali e parafiscali, sia compresa tra lo 0,65% e lo 0,7%.

- 6.7 La variazione del livello dei costi riconosciuti relativi all'anno 2008, seppur stimato in modo prudenziale, ha un impatto sulla necessità di gettito del Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, Tale conto è infatti alimentato dalla differenza tra il livello del prezzo di commercializzazione della vendita di energia elettrica (corrispettivo *PCV*) e il livello della componente *RCV* riconosciuta agli esercenti la maggior tutela e il gettito viene utilizzato per:
- a) la copertura degli oneri sostenuti da Terna, derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento *DISP_{BT}*, relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione aventi diritto alla maggior tutela serviti nel mercato libero;
 - b) per la copertura degli oneri sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento *DISP_{BT}*, relativa ai punti di prelievo connessi in bassa tensione serviti nella maggior tutela.
- Il TIV prevede, infine, che con riferimento al meccanismo di compensazione di cui al punto 6.2 il citato Conto alimenti altresì le differenze (sia positive che negative) da versare o ricevere a/da ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato.
- 6.8 L'Autorità ha ritenuto quindi opportuno adeguare prudenzialmente in diminuzione la restituzione operata mediante la componente *DISP_{BT}*, in vista delle risultanze finali delle analisi dei dati patrimoniali ed economici degli esercenti la maggior tutela societariamente separati. La stima è stata effettuata considerando non solo la necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui al punto 6.2 ma anche la migliore stima della variazione del livello della componente *RCV* relativa all'anno 2009, stima effettuata sulla base del livello dei costi riconosciuti relativi all'anno 2008, ma tenendo altresì conto di criteri che incentivino la progressiva gestione efficiente del credito da parte degli esercenti la maggior tutela, con l'obiettivo di limitare gradualmente il riconoscimento dei crediti svalutati al valore medio delle fatture non pagate riferite ad un periodo temporale coerente con i tempi di sospensione della fornitura.
- 6.9 Inoltre, per quanto attiene i clienti domestici, la componente *DISP_{BT}* è stata modificata per tener conto della nuova articolazione per scaglioni di consumo delle tariffe per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura D2 e D3 prevista dalla deliberazione ARG/elt 117/08.
- 6.10 Come illustrato al punto 6.4, dalle prime risultanze dei dati patrimoniali ed economici ricevuti dagli esercenti la maggior tutela è stata rilevata una struttura dell'attivo che sembra aver risentito di una variazione del livello di capitale circolante netto diversa da quanto precedentemente stimato in sede di definizione della componente *RCV*. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti a tale struttura, la deliberazione connessa alla presente relazione tecnica ha modificato il TIV e il TIT prevedendo:
- a) all'articolo 51 del TIT, che gli esercenti la maggior tutela comunichino alla Cassa entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre il gettito del corrispettivo *PPE* in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo;

- b) all'articolo 13nonies.4 del TIV, che, con riferimento al meccanismo di perequazione relativo alla copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui al comma 13bis.1, lettera a), del TIV, gli esercenti la maggior tutela provvedano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo all'anno cui il meccanismo di perequazione si riferisce, agli eventuali versamenti di competenza alla Cassa maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione.
- 6.11 Pertanto, mentre in precedenza era previsto che gli esercenti la maggior tutela versassero alla Cassa il gettito del corrispettivo *PPE* alla fine di ciascun bimestre con riferimento al bimestre precedente, è ora contemplato che gli esercenti trattengano l'ammontare via via derivante dalla riscossione del corrispettivo *PPE* nel corso dell'anno, ciò a beneficio della struttura e del livello del capitale circolante netto. Tuttavia, eventuali versamenti alla Cassa fatti in esito alla determinazione delle partite economiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a), del TIV saranno opportunamente aumentati di un interesse calcolato a partire dal termine dell'anno cui l'ammontare di perequazione si riferisce.
- 6.12 Infine, la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica ha modificato il TIV prevedendo che avvenga la rilevazione su base mensile dei dati di misura per i punti di connessione corrispondenti a clienti finali in maggior tutela e nei quali possano avere luogo sia immissioni che prelievi, modificando contestualmente la programmazione dei misuratori ivi installati. Ciò è stato fatto al fine di tener conto di quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 178/08, che ha introdotto modalità di profilazione convenzionale per le immissioni di energia elettrica che, in presenza di misuratori elettronici messi in servizio, richiedono la rilevazione dei dati di misura su base mensile, al fine della corretta valorizzazione dell'energia immessa nell'ambito del servizio di dispacciamento. È stata poi modificata la tabella 2 del TIV ai fini di garantire l'adeguamento alle disposizioni vigenti dei dati trasmessi all'utente del trasporto.

7. Istruzione del provvedimento ARG/elt 190/08

- 7.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 190/08, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2009;
 - b) la Direzione Tariffe dell'Autorità, per le parti relative agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 e 2007 , nonché al dimensionamento della

componente UC_1 di competenza di tali anni da applicarsi al primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo);

- c) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Guido Bortoni
Direttore
Direzione Mercati

Egidio Fedele Dell'Oste
Direttore
Direzione Tariffe

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie, Studi e
Documentazione